

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

FATTO

Il ricorrente, titolare di un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto dell'emolumento pensionistico mensile - stipulato in data 6 settembre 2018 ed estinto anticipatamente sulla base del rendiconto emesso in data 26 maggio 2022 (con chiusura al 30/06/2022) - lamenta il diniego opposto dall'intermediario convenuto al rimborso dei costi del finanziamento corrisposti in unica soluzione in fase di somministrazione del credito e non ancora maturati. Insoddisfatto dell'esito del reclamo, a mezzo del presente ricorso l'istante chiede all'Arbitro di accertare e dichiarare il proprio diritto alla restituzione degli oneri commissionali trattenuti all'erogazione, in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito (n. 63 rate residue su n. 108 previste in origine), per complessivi € 589,82. Instaurato il contraddittorio, l'intermediario si oppone alla istanza del ricorrente deducendo che i principi della sentenza *Lexitor* devono ritenersi superati dalla successiva pronuncia della CGUE resa nella causa C-555/21, con conseguente rimborsabilità dei soli costi *recurring*. Sottolinea che il D.L. n. 104/2023 (convertito in legge con L. n. 136/2023) ha ulteriormente modificato l'articolo 11-*octies*, comma 2 del D.L. n. 73/2021, richiamando, tra l'altro, la citata pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C-555/21) e facendo salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, con conseguente irripetibilità dei costi *up-front*. Sostiene pertanto che, ai sensi della disciplina speciale (art. 6 bis, DPR n. 180/50) e delle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, possono formare oggetto di restituzione, per effetto della estinzione anticipata, esclusivamente i costi *recurring*; viceversa devono considerarsi irripetibili i costi a maturazione istantanea, quali le spese di istruttoria (corrisposte per l'attività di valutazione preliminare del merito creditizio e di fattibilità dell'operazione) e le commissioni di

intermediazione corrisposte a terzi per prestazioni prodromiche al perfezionamento del contratto. In virtù dei superiori rilievi, l'intermediario rassegna le proprie conclusioni chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso; in via subordinata, di decurtare quanto già riconosciuto in sede di estinzione a titolo di riduzione degli interessi non maturati.

DIRITTO

Il ricorrente invoca la tutela dell'Arbitro affinché disponga a carico dell'intermediario convenuto la restituzione, pro quota, dei costi applicati al finanziamento assistito da cessione del quinto della pensione mensile, anticipatamente estinto rispetto alla scadenza pattuita, ex art. 125-sexies, Tub.

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento a mente del quale: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione per l'individuazione della quota parte da rimborsare; (b) relativamente ai costi *recurring*, la quantificazione della somma da retrocedere va determinata sulla scorta di un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. ABF, Coll. Coord. N. 6167/2014).

Rispetto a tale consolidato indirizzo, in data 11 settembre 2019 è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18, *Lexitor*) che ha fornito l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori - che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio - all'uopo precisando che *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

In questo contesto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale ha ritenuto la direttiva immediatamente applicabile nell'ordinamento interno affermando che *"le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)"*; tale interpretazione si impone con riguardo alle fattispecie soggette *"sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125-sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par. 1 della stessa Direttiva"*. Pertanto, con riguardo ai ricorsi non ancora decisi, l'ABF ha ribadito il principio per cui l'eventuale previsione negoziale di non ripetibilità di commissioni e oneri debba considerarsi *contra legem* ed ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri *up front*, che in assenza di una specifica e ragionevole previsione contrattuale va effettuata secondo un criterio analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, i quali costituiscono la principale voce del costo totale del credito dalle stesse espressamente disciplinata (ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019). In linea con tali canoni ermeneutici è stato, altresì, sottolineato che la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente *"forza di legge tra le parti"* (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla *"integrazione giudiziale secondo equità"* (art. 1374 cod. civ.). Operate queste premesse, in aderenza ai canoni testé richiamati, con riferimento ai contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dei Collegi territoriali successivamente alla pronuncia n. 263/2022 della Corte Costituzionale è conforme nel

ritenere applicabile l'art. 125-sexies, TUB, nella originaria formulazione, come innanzi interpretato alla luce della predetta sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 (c.d. "sentenza *Lexitor*").

Il delineato contesto giuridico, in cui la vertenza si colloca, trova ulteriore conferma nell'art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Nella fattispecie in esame risulta che in sede di erogazione del prestito l'intermediario ha posto a carico del ricorrente le seguenti voci di costo rilevanti ai fini della decisione: € 625,00 a titolo di spese di istruttoria pratica; € 790,56 a titolo di costi di intermediazione.

Con riferimento alle citate componenti di costo, il tenore delle clausole determinative mette in luce la chiara natura *up front* di detti oneri, dovuti in corrispettivo di attività prodromiche alla conclusione del contratto (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 490/2024; 5593/2023). Pertanto, alla stregua dei richiamati principi normativi ed ermeneutici, il diritto del cliente alla riduzione pro quota in ragione del minore periodo di ammortamento non è dubitabile. A tale ultimo riguardo - disattendendo l'argomentazione di contrario avviso sostenuta dalla convenuta - alcuna rilevanza può essere attribuita (ai fini del riconoscimento del diritto della cliente alla riduzione degli oneri del finanziamento estesa ai costi istantanei) alla sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, posto che le statuizioni della sentenza *Lexitor* non sono state contraddette dalla più recente pronuncia della CGUE (9 febbraio 2023, C-555/21. cit.), avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato (cfr. par. 28 e 32-36)" (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 5157/2023; Corte di Appello Torino, Sez. I, sent. 23.06.2023, causa n. 930/2021 R.G.).

Per quanto innanzi, al netto degli oneri erariali irripetibili (v. art. 27, d.l. 10 agosto 2023, n. 104, conv. con l. 9 ottobre 2023, n. 136), il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso della quota parte non maturata dei costi *up-front* reclamati, nei limiti di € 518,00 (importo arrotondato), la cui quantificazione – eseguita in funzione del periodo di dilazione non usufruito, applicando il criterio suppletivo della c.d. curva degli interessi in mancanza di una valida previsione pattizia sul punto (v. ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019, cit.) – trova riscontro, con dettaglio di voci, nella seguente tabella:

durata del finanziamento ▶		108
rate scadute ▶		45
rate residue		63
TAN ▶		5,60%

% restituzioni

- in proporzione lineare

58,33%

- in proporzione alla quota

36,56%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	spese di istruttoria (up front)	€ 625,00	€ 364,58	€ 228,51	○	€ 228,51
○	costi di intermediazione (up front)	€ 790,56	€ 461,16	€ 289,05	○	€ 289,05
●			○	○	○	€ 0,00
●			○	○	○	€ 0,00
●			○	○	○	€ 0,00
●			○	○	○	€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 518,12
interessi legali						no

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 518,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI